



COMUNE DI FONTANIVA

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione dello schema tipo di convenzione per la fruibilità telematica dei dati relativi alla banca dati anagrafica del Comune di Fontaniva da parte delle pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi nonché da parte delle forze dell'ordine, guardia di finanza e uffici appartenenti all'autorità giudiziaria.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
F.to Piotto Lorenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sorace dr. Francesco

L'anno **duemilasedici**, il giorno **dieci** del mese di **marzo** alle ore **19:45** nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li 17 MAR 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Eseguito l'appello, risultano:

Piotto Lorenzo	Sindaco	Presente
Mezzasalma Marcello	Vicesindaco	Presente
De Franceschi Riccardo	Assessore	Presente
Basso Mary Franca	Assessore	Presente
Trento Antonia	Assessore esterno	Presente

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 18/8/2000 n° 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno

17 MAR 2016

all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

17 MAR 2016

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sorace dr. Francesco

presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assiste alla seduta il Sig. Sorace dr. Francesco Segretario Comunale.

Il Sig. Piotto Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune, ed E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.

Li 29 MAR 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sorace dr. Francesco

Premesso:

- che la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante *“Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”* e il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante *Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente* disciplinano la regolare tenuta delle anagrafi comunali,

- che il D. Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”* stabilisce, tra l'altro, all'art. 12, comma 1, che gli Enti locali *“esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale”*;

- che il tema dei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni ai fini della semplificazione documentale è regolamentato dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e s.m.i., in particolare, dalle norme di seguito riportate:

- art. 40, 1 comma, premesso dall'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (cd. “Legge di Stabilità 2012”)*, che prevede che, dal 1° gennaio 2012, *“Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”*;

- art. 43 relativo agli accertamenti d'ufficio che, al comma 4, prevede che *“al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali”*;

- artt. 46 e 47, disciplinanti, rispettivamente, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;

- art. 71 in cui sono illustrate le modalità dei controlli che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;

- che il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante *“Nuove norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”*, in particolare, all'art. 2 comma 1 lettera C:

prevede che le Pubbliche Amministrazioni ispirino la loro organizzazione, tra gli altri, al criterio di *“collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici”*;

- che l'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 *“Codice dell'Amministrazione Digitale”* (nel seguito indicato con l'acronimo CAD), stabilisce che *“Ai sensi dell'art. 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte dall'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DigitPA), sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'art. 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000”*;

- che la materia dell'accesso ai dati detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ai fini della condivisione e della fruibilità degli stessi è disciplinata, altresì, dalle seguenti disposizioni del CAD: • art. 50, in ordine alla disponibilità dei dati delle Pubbliche amministrazioni prevede i principi secondo cui:

“1. I dati delle Pubbliche Amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la

fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

2. Qualunque dato trattato da una Pubblica Amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una Pubblica Amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto”;

- art. 52, in ordine alla disciplina dell'accesso telematico e della riutilizzazione dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni;

- art. 73, comma 1, in ordine alla creazione del Sistema pubblico di connettività (SPC), finalizzato ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni e di promuovere l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, volta allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati; - che in linea generale, pertanto, qualunque dato anche quello anagrafico trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali di quest'ultime nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali dettata dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito, per brevità, denominato il Codice della privacy);

- che la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011 (“*Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive*”) illustra gli adempimenti da porre in essere in applicazione della disciplina succitata e richiama espressamente l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, invitando le amministrazioni ad operare, per lo scambio dei dati per via telematica, secondo quanto previsto da tale disposizione, sulla base delle linee guida redatte dall'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DigitPa), attraverso apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate e volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti;

- che, come indicato nella summenzionata Direttiva n. 14/2011, le citate linee guida sono state adottate il 22 aprile 2011 e aggiornate successivamente nel mese di giugno 2013;

- che le “*Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni*”, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del CAD, forniscono specifiche indicazioni riguardo al contenuto delle suddette convenzioni, in ordine, agli impegni assunti e alle garanzie fornite dall'Amministrazione richiedente l'accesso alle banche dati (Ente fruitore), al riconoscimento della titolarità della banca dati, all'individuazione delle responsabilità del fruitore, alla durata della convenzione, alle modalità di accesso e alle modalità di individuazione dei responsabili del trattamento, delle misure di sicurezza e di privacy e dei livelli di servizio;

- che l'art. 54 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 prevede che “*nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei*

collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.";

che al momento non esiste alcuno schema già approvato dal Garante (secondo la previsione dell'art. 54 del D.Lgs. n. 196/2003 sopra citato) e quindi si può fare genericamente riferimento alle varie pronunce intervenute negli ultimi anni a cura del Ministero dell'Interno e del Garante per la privacy, di cui in particolare si richiama:

1) il testo della risposta a quesito formulato al Ministero dell'Interno (in www.servizidemografici.interno.it), secondo cui "nelle more (dell'adozione delle 'convenzioni tipo', da approvarsi, sentito il Garante, ai sensi del citato art. 54 del decreto legislativo n. 196/2003)", debbono trovare applicazione le "disposizioni previste dal regolamento anagrafico di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 223/1989, nonché dall'art. 2 della legge n. 63/1993, che estende la possibilità di attivare collegamenti telematici con gli uffici anagrafici comunali da parte di soggetti che svolgono attività di pubblica utilità, per il perseguimento dei propri fini istituzionali";

2) il parere n. 33 del 9 dicembre 1999, con cui il Garante per la protezione dei dati personali, in risposta ad una nota inviata da un'amministrazione comunale su uno schema di convenzione per l'accesso per via telematica da parte della locale stazione dell'arma dei Carabinieri all'anagrafe della popolazione del Comune, ha precisato che "la legge sulla protezione dei dati personali non ostacola la consultazione per via telematica degli atti anagrafici da parte delle forze dell'ordine", ritenendo come "la normativa sugli atti anagrafici (D.P.R. 223 del 1989) regoli in modo specifico la consultazione dei medesimi atti da parte degli appartenenti alle forze dell'ordine, consentendo a queste ultime di accedere direttamente all'ufficio anagrafe e di consultare gli atti anagrafici anche mediante terminali";
ATTESO:

- che il Comune di Fontaniva, nell'intento di attuare i processi di semplificazione amministrativa promossi dalle disposizioni summenzionate, ha ritenuto di predisporre uno schema tipo di convenzione, allegato alla presente proposta di deliberazione (Allegato Sub A), per la fruibilità telematica dei dati relativi alla banca dati anagrafica del Comune di Fontaniva, secondo i criteri di cui alle linee guida dettate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DigitPa) in data 22 aprile 2011 e successivamente aggiornate a giugno 2013, da parte di soggetti pubblici che necessitano di accedere alle informazioni anagrafiche, in ragione dei rispettivi compiti di istituto, ovvero per effettuare attività di accertamento d'ufficio o di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà;

- che i soggetti che possono aderire a tali convenzioni, sono individuabili, sia nell'ambito del perimetro di applicazione del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) sia nell'ambito dell'art. 37 del DPR n. 223/1989 (regolamento anagrafico), nelle seguenti categorie generali:

- a) forze dell'ordine e Guardia di Finanza;
- b) uffici appartenenti all'autorità giudiziaria;
- c) enti ed uffici appartenenti alla pubblica amministrazione;
- d) soggetti pubblici e privati erogatori di pubblici servizi;
- e) organismi di diritto pubblico;

- che il succitato schema di convenzione risulta, altresì, conforme alle prescrizioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 6 ottobre 2005, c.d. caso Laziomatica (pubblicato nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2005), come più in dettaglio evidenziato nello schema di convenzione allegato;

- che la sottoscrizione di ogni convenzione avverrà procedendo all'integrazione della convenzione stessa con le parti di specifica competenza in merito alla determinazione della tipologia delle informazioni accessibili dal parte dell'ente fruitore, attribuita in base alle esigenze del medesimo rispetto allo svolgimento dei propri compiti di istituto e tenuto conto che le caratteristiche del collegamento telematico saranno modulate in applicazione dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui al D. Lgs. n. 196/2003;

- che il Comune provvederà alla pubblicazione dello schema di convenzione-quadro nel proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" seguendo la struttura

definita dal D. Lgs. n. 33/2013 dandone comunicazione via @pec (protocollo@pec.agid.gov.it) all'Agenzia per l'Italia Digitale;

- che il Comune provvederà a comunicare via @pec all'Agenzia per l'Italia Digitale l'avvenuta stipula della convenzione, ai fini di quanto previsto dall'art. 58, comma 3, CAD;
- che l'attuale procedura informatica utilizzata nell'area Servizi Demografici, fornita da Halley Informatica, consente una modalità di accesso all'Anagrafe attraverso uno spazio web remoto mediante autenticazione all'area Extranet del sito internet del Comune, che risponde a principi di fruibilità ed economicità del servizio e sicurezza del sistema informativo anagrafico;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento delle leggi degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

SI PROPONE

1) di approvare, per le motivazioni in narrative espresse, lo schema tipo di convenzione, allegato Sub A) alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, per la fruibilità telematica dei dati relativi alla banca dati anagrafica del Comune di Fontaniva da parte dei seguenti soggetti rientranti, con riferimento sia al perimetro di applicazione del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) che all'art. 37 del D.P.R. n. 223/1989 (Regolamento anagrafico), nelle seguenti categorie generali:

- a) forze dell'ordine e Guardia di Finanza;
- b) uffici appartenenti all'autorità giudiziaria;
- c) enti ed uffici appartenenti alla pubblica amministrazione;
- d) soggetti pubblici e privati erogatori di pubblici servizi;
- e) organismi di diritto pubblico;

2) di dare atto che lo schema di convenzione verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" seguendo la struttura definita dal D. Lgs. n. 33/2013, e riportata nel paragrafo 4. delle vigenti "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle Pubbliche Amministrazioni", dandone comunicazione via @pec (protocollo@pec.agid.gov.it) all'Agenzia per l'Italia Digitale;

3) di dare atto che la sottoscrizione di ogni convenzione avverrà procedendo all'integrazione della convenzione stessa con le parti di specifica competenza in merito alla determinazione della tipologia delle informazioni accessibili dal parte dell'ente fruitore, attribuita in base alle esigenze del medesimo rispetto allo svolgimento dei propri compiti di istituto e tenuto conto che le caratteristiche del collegamento telematico saranno modulate in applicazione dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui al D. Lgs. n. 196/2003;

4) di dare atto che il Comune provvederà a comunicare via @pec all'Agenzia per l'Italia Digitale l'avvenuta stipula della convenzione, ai fini di quanto previsto dall'art. 58, comma 3, CAD;

5) di demandare al Responsabile dei Servizi Demografici lo svolgimento delle operazioni necessarie per la gestione degli aspetti tecnologici e di sicurezza dei collegamenti telematici alla banca dati anagrafica Halley tramite l'apposito programma di interfacciamento Extranet accessibile dal sito istituzionale web del comune di Fontaniva, nonché le fasi di stipula delle convenzioni e i rapporti con le Amministrazioni convenzionate;

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio del Comune.

7) di dichiarare, con successiva apposita votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

PARERE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto citata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MORETTO VALENTINO

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012, si esprime:

parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto citata.

si da atto che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PIEROBON MATTEO